**Tra i Comuni soci fondatori del Consorzio a rl “Gal Terre Etrusche”**

**qui elencati:**

Sassetta - Monteverdi - Suvereto - Castagneto Carducci - Bibbona - Casale M. - Guardistallo - Volterra - Pomarance - Montecatini VdC - Castelnuovo VdC – Riparbella - Montescudaio - Castellina – Chianni - Santa Luce- Orciano - Crespina Lorenzana – Palaia - Terricciola - Lajatico -Fauglia - Casciana Terme Lari

**si stipula quanto segue:**

**Art. 1 Obbiettivi**

Il seguente patto parasociale, sottoscritto dai soci pubblici del Gal Terre Etrusche, d’ora innanzi denominato Consorzio, ha l’obbiettivo di favorire il raggiungimento degli obbiettivi sociali di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio, nell’interesse comune dei soci pubblici sottoscrittori. Tutti i partecipanti si impegnano a creare e mantenere le condizioni ottimali per cui siano rispettati gli obblighi previsti dalle norme Regionali per l’ottenimento e il mantenimento del riconoscimento Leader che è elemento sostanziale per il Consorzio perché possa operare come GAL nella gestione dei fondi FEASR e non solo. A tal fine, gli obblighi imposti dalla Regione per il riconoscimento Leader, si considerano parte integrante del patto e i sottoscrittori tutti si impegnano a rispettare le disposizioni vincolanti presenti nei bandi regionali per il riconoscimento Leader a cui partecipa il Consorzio.

Oltre agli obbiettivi succitati, i soci pubblici si impegnano a creare le migliori condizioni possibili per sviluppare e mantenere una forte coesione territoriale accompagnata da percorsi condivisi che, nel rispetto delle peculiarità di ciascun sottoscrittore del presente accordo, riescano a creare utili economie di scala ed aumentino l’efficacia delle azioni attivate. La cooperazione dei sottoscrittori deve essere indirizzata a creare le migliori condizioni possibili per attivare un Agenzia di sviluppo territoriale capace di fornire servizi e soprattutto accesso a risorse a cui i Comuni, ad oggi, hanno difficoltà ad accedere singolarmente.

**Art. 2 Conferenza Soci Pubblici**

È istituita la Conferenza dei soci pubblici a cui hanno diritto di partecipare i delegati dei soci pubblici firmatari del presente patto parasociale.

La conferenza ha l’obbiettivo di garantire il rispetto e il buon funzionamento del presente patto parasociale.

**Art. 3 Organi**

Organi della Conferenza dei soci pubblici sono:

Il Presidente della Conferenza

Il Coordinamento della Conferenza

L’Assemblea della Conferenza

**Art.4 Presidente**

Presidente della Conferenza è il Presidente del CdA del Consorzio.

**Art.5 Coordinamento**

Il Coordinamento della Conferenza dei socipubblici coadiuva l’attività del Presidente ed è composto da 7 membri, tra cui il Presidente del Cda del Consorzio e 6 membri eletti dall’Assemblea della conferenza in rappresentanza del territorio di cui:

* 2 in rappresentanza dei Comuni di:

Sassetta - Monteverdi - Suvereto - Castagneto Carducci - Bibbona - Casale M. - Guardistallo;

* 2 in rappresentanza dei Comuni di:

Volterra - Pomarance - Montecatini VdC - Castelnuovo VdC - Riparbella-Montescudaio - Castellina - Chianni;

* 2 in rappresentanza dei Comuni di:

Santa Luce- Orciano - Crespina Lorenzana – Palaia - Terricciola – Lajatico -Fauglia - Casciana Terme Lari;

Il Coordinamento della Conferenza dei soci pubblici si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno 2 membri.

**Art.6 Assemblea della Conferenza dei soci pubblici**

L’Assemblea della Conferenza dei soci è composta dai rappresentanti delegati dei soci firmatari del patto parasociale.

Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto e può delegare un altro membro o suo delegato.

L’Assemblea della Conferenza è convocata dal Presidente, all’interno dei territori dei Comuni sottoscrittori il presente patto, allorquando lo ritiene necessario, quando è previsto dagli articoli del presente patto parasociale o quando ne fanno richiesta almeno 3 soci.

In quest’ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea della Conferenza entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il Presidente coordina i lavori dell’Assemblea della Conferenza e mantiene i rapporti tra i soci sottoscrittori del presente patto parasociale.

Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L’Assemblea della Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei partecipanti.

L’Assemblea della Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.
Sui punti all’ordine del giorno che trattano di:

* Quote annuali variabili preventive o consuntive
* Indicazione candidati CdA e Presidente del Gal Terre Etrusche
* Rinnovo e modifiche Patto Sociale
* Sfiducia Costruttiva di cui all’art. 14 del patto parasociale,

per la validità delle delibere è necessaria il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno della metà dei soci sottoscrittori il patto parasociale.

**Art. 7 Procedura nomina cda**

Il Presidente del CdA, quando si tratta di rinnovare il consiglio di amministrazione del Gal Terre Etrusche, sentito il coordinamento, propone all’approvazione dell’Assemblea della conferenza i nominativi dei candidati al CdA referenti dei soci pubblici da sottoporre all’assemblea generale con indicazione del Presidente del Gal Terre Etrusche. L’eventuale voto contrario anche di un solo membro, che va sempre motivato, sospende il procedimento affinché il Coordinamento della Conferenza possa tener conto delle osservazioni e valutare eventuali correttivi permettendo al Presidente di riproporre all’Assemblea della Conferenza, nel più breve tempo possibile, una nuova proposta che potrà essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti.

**Art. 8 Validità e modifiche patto**

Il presente patto ha validità per 5 anni dalla data della firma del primo sottoscrittore o, se minore, per la durata del riconoscimento LEADER decretato dalla REGIONE TOSCANA; La prima scadenza è fissata per il 31/08/2028.

Il patto parasociale sarà tacitamente rinnovato dai soci partecipanti se nessuno lo denuncerà con comunicazione scritta a mezzo PEC a tutti gli altri partecipanti almeno 3 mesi prima della scadenza ufficiale e/o, se antecedente, nel momento dell’avvio da parte della Regione Toscana del nuovo iter o bando per ottenere il riconoscimento Leader per la gestione della nuova programmazione. Nella comunicazione è obbligatorio motivare la denuncia. Nel caso in cui uno o più soci procedano alla denuncia del patto parasociale, sarà convocata l’Assemblea dei soci pubblici entro e non oltre 30 giorni dalla data della denuncia al fine di approfondire le motivazioni e verificare eventuali proposte di modifica dei patti che possano soddisfare i soci pubblici denuncianti.

I rappresentanti dei soci denuncianti dovranno essere presenti all’Assemblea dei soci pubblici che vedono all’ordine del giorno la loro denuncia, in caso di assenza ingiustificata, la stessa denuncia si intende ritirata.

Per la validità delle delibere riguardanti il rinnovo o la modifica del presente Patto Parasociale è necessaria l’approvazione di tutti i partecipanti al Patto.

**Art. 9 Recesso partecipazione**

I soci pubblici si impegnano a non chiedere il recesso dal contratto sociale per tutta la durata di validità del presente patto parasociale; Il socio pubblico che volesse attivare la procedura di recesso deve inviare comunicazione scritta al CdA e al Coordinamento della Conferenza nei 6 mesi antecedenti la scadenza naturale del presente patto. L’invio della richiesta di recesso implica la contestuale denuncia del patto parasociale e l’attivazione della conseguente procedura prevista dall’art. 10 dello Statuto. L’eventuale recesso avrà efficacia solo alla scadenza naturale dei presenti patti parasociali.

Il socio recedente sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi sociali, compreso i debiti per eventuali quote deliberate dall’assemblea, fino alla data della cessazione del presente patto. Il capitale sociale sarà ridotto al 31/12 dell’anno in cui si è attivata procedura dell’importo della quota del socio pubblico cessata.

**Art. 10 Clausola Salvaguardia**

I soci pubblici, nel rispetto dell’art. 8 bis dello Statuto, si impegnano per il tramite dei propri rappresentanti delegati negli organi del Consorzio, a far si che la gestione del Consorzio sia svolta nel rispetto dei principi e delle normative vigenti di finanza pubblica e non crei disequilibri finanziari agli enti pubblici.

Il Consorzio si doterà quanto prima di un Regolamento della Governance e di un Regolamento di Gestione degli Oneri Consortili, in cui sarà tra le altre cose, esplicitato il funzionamento della Clausola di Salvaguardia. Nel caso si verifichino le condizioni previste all’art. 8 bis dello Statuto, il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Coordinamento della Conferenza per relazionarla.

Se in tale occasione almeno 3 soci lo richiedono, dovrà essere convocata l’Assemblea della Conferenza dei soci entro e non oltre 20 giorni e la relazione dovrà essere inviata anche all’attenzione degli uffici finanza e ragioneria di ciascun Comune da parte del Presidente.

Nella l’assemblea della conferenza dei soci, il Presidente sarà tenuto a relazionare dettagliatamente sulla situazione e sarà posto ai voti l’attivazione della procedura prevista dall’art. 14 del presente patto parasociale.

**Art. 11 Contributo annuale fisso e straordinario**

La quota annuale consortile fissa dovrà essere prevista nel bilancio di previsione. Ove prevista, i soci si impegnano a versare la quota annua consortile fissa entro il 30/03 di ciascun anno o altra data proposta dl CdA. L’importo complessivo sarà suddiviso tra i soci socio pubblici secondo i parametri di cui all’allegato A.

L’allegato A potrà essere modificato dall’assemblea generale dei soci del Consorzio con l’approvazione del Bilancio Preventivo.

Eventuali contributi straordinari non potranno mai eccedere l’importo complessivo del capitale sociale e non potranno essere proposti nei bilanci preventivi precedenti all’anno 2025;

**Art.12 Contributo annuo straordinario deliberato nel bilancio preventivo**

Allorquando il CdA ritenesse necessario proporre l’istituzione di un contributo annuo straordinario, il Presidente del CdA, sentito il coordinamento della Conferenza, deve illustrare quanto prima all’Assemblea della Conferenza l’eventuale proposta anticipando agli stessi un’adeguata relazione economica finanziaria che deve essere inviata anche agli uffici finanza e ragioneria di ciascun Comune.

- se nell’Assemblea della Conferenza appositamente convocata, almeno **3** **soci** non approvano la relazione e le proposte del Cda illustrate dal Presidente, motivando la propria posizione, il Coordinamento della Conferenza sarà tenuto ad inviare, in nome e per conto dei soci, le osservazioni emerse chiedendo al Presidente del CdA di proporre entro 20 giorni un piano alternativo che tenga quanto più conto delle osservazioni;

- se nell’ulteriore Assemblea della Conferenza da tenersi entro 10 giorni dal ricevimento della nuova proposta, almeno **6 soci** esprimono ulteriori riserve o dubbi motivati sulla proposta, il Coordinamento della Conferenza invierà senza indugio le ulteriori osservazioni al CdA con la richiesta al Presidente di attivare quanto previsto dall’art. 15 del patto.

**Art. 13 Clausola sanzionatoria per violazione patto**

La violazione delle norme del presente patto comporterà l’adozione di una penale a carico del contravventore commisurata al danno rilevato dal Coordinamento della Conferenza dei soci pubblici.

L’eventuale violazione dell’art. 9 del presente patto parasociale, che terminasse con il recesso anticipato del socio pubblico dal Consorzio Terre Etrusche, comporterà, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche il mantenimento dell’obbligazione, fino alla successiva scadenza dei patti, inerente al pagamento delle quote fisse annue stabiliti dall’assemblea dei soci.

**Art.14 Sfiducia costruttiva**

Allorquando, al termine dei percorsi previsti dagli articoli 8 e 13 del presente patto parasociale, si verificasse un contrasto tra soci o parte di essi e il CdA, il Coordinamento è tenuto a richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione dell’Assemblea Generale dei soci ex art. 15.2 dello Statuto con all’ordine del giorno:

1.) analisi della situazione finanziaria e relazione del CdA;

2.) eventuale revoca del mandato al CDA e delibere conseguenti;

**Art.15 Interpretazione Patti**

Qualora fossero evidenziate differenti interpretazioni dei contenuti del presente patto, il/i soci dovranno demandare al Coordinamento della Conferenza dei Soci la questione perché sia emessa l’interpretazione prevalente. Sullo stesso tema, la Conferenza può essere chiamata in causa non più di una volta ogni 18 mesi. La decisione della Conferenza è vincolante.

**Art.16 Clausola Compromissoria**

I sottoscrittori del presente patto si impegnano a far si che le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, siano preventivamente sottoposte al Coordinamento della Conferenza.

Nel caso in cui non fosse possibile trovare una mediazione soddisfacente per tutte le parti in tale sede, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di PISA, con un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

**Art. 17 Modifica dei soggetti firmatari**

Tutti i soci enti pubblici, detentori di una quota sociale del Gal Terre Etrusche, possono sottoscrivere il presente patto parasociale contestualmente al loro ingresso nella compagine sociale.

**Art.18 Norma transitoria**

I Comuni di Portoferraio, Volterra, Palaia, Fauglia, Marciana, Castellina Marittima, Montecatini VdC, Sassetta, Monteverdi Marittimo, Chianni, Lajatico, Capraia Isola, sono considerati esenti dalla sanzione di cui all’art. 13 comma 2 dei presenti patti, quando la domanda di recesso anticipato sia dovuto a obblighi normativi relativi alla partecipazione nel Consorzio GAL Etruria in liquidazione.

In tal caso sarà necessario coordinare l’effettività di recesso con la Regione Toscana perché siano rispettate le condizioni del mantenimento della qualifica Leader del Consorzio.

I Comuni che avranno chiesto il recesso, preso atto che i loro territori resteranno comunque inseriti nell’ambito territoriale gestito dal Consorzio Gal Terre Etrusche per l’erogazione dei contributi Feasr per tutto il periodo di gestione 2023-2027, dovranno stipulare con il Gal Terre Etrusche apposito accordo di Partenariato in cui manterranno un onere annuo equivalente a quello precedente.

ALLEGATO A

Parametri Quote consortili annuali fisse

Comuni

Enti fino a 1000 abitanti : 500,00

Enti fino a 5000 abitanti : 1.000,00

Enti fino a 9.999 abitanti : 1.450,00

Enti oltre i 9.999 abitanti : 1.900,00

Altri soggetti

Diramazioni locali di associazioni

Nazionali, Fondazioni,

CCIAA e altri Enti

di diritto pubblico : 1.000,00

Distretti Rurali : 500,00

Piccole associazioni locali : 200,00